

D.M. 8 febbraio 2017, n. 60

Modifiche al decreto 12 dicembre 2016, n. 987, relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 60).⁽²⁾

Publicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2017, n. 56.

Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato adottato il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635, recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, relativo alla autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica delle università, i cui contenuti sostituiscono quelli del decreto ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota prot. n. 31 del 13 gennaio 2017 relativa alla esigenza di monitorare i corsi professionalizzanti in accordo con gli esistenti percorsi ITS;

Vista la nota della Conferenza dei rettori delle università italiane, prot. n. 359-17/P/rg in data 23 gennaio 2017;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca all'ANVUR, con nota prot. n. 68 del 23 gennaio 2017;

Vista la nota prot. n. 182/2017 del 24 gennaio 2017, con la quale il Presidente dell'ANVUR ha trasmesso la proposta di un più graduale adeguamento ai nuovi requisiti richiesti dal decreto ministeriale n. 987/2016;

Ritenuto opportuno adottare una modifica del citato decreto n. 987/2016 per venire incontro alle richieste avanzate dalla suddetta Conferenza dei rettori, alla proposta dell'ANVUR, nonché alle citate esigenze di monitoraggio;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 4, dopo la parola: «permangono» sono aggiunte le seguenti parole: «fino all'a.a. 2018/2019 e successivamente,»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «ciascun Ateneo» sono inserite le seguenti «, per l'a.a. 2018/2019,»;

c) all'art. 10, comma 1, le parole «a.a. 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti «a.a. 2019/2020»;

d) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento al computo del numero di studenti, è aggiunto il seguente punto: «per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei»;

e) all'allegato A, lettera b), secondo capoverso, con riferimento al computo del numero di studenti, l'ultimo punto viene sostituito con il seguente: «per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.».

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.